

STATUTO

ASSOCIAZIONE FUTURLAB – COSTRUIAMO IL FUTURO APS

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata "FuturLab – Costruiamo il futuro - APS", qui di seguito detta "Associazione".

2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Catania

2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purchè all'interno del medesimo Comune.

3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero o unità operative o di settore.

Art. 3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, trasparenza ed elettività delle cariche sociali.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e senza alcuna finalità di lucro, l'Associazione svolge, in favore di associati dei loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei soci e dei volontari, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;



- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- d) formazione universitaria e post-universitaria;
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- h) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale anche mediante lo svolgimento delle seguenti ed ulteriori attività, alcune previste da norme regionali.

L'Associazione, a titolo meramente esemplificativo, si prefigge: 1) realizzare attività formativa, compresa quella professionale e di aggiornamento. 2) contribuire allo sviluppo professionale dei beneficiari l'attività, aiutandoli a rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione, rilevando ed analizzando i fabbisogni delle imprese nell'ambito dello sviluppo professionale e creando nuove opportunità di occupazione per i soggetti beneficiari dell'attività, tra cui a titolo esemplificativo: disoccupati, inoccupati ovvero lavoratori comunque svantaggiati, anche extra-comunitari, persone svantaggiate, soggetti in condizione di disagio e/o a rischio di esclusione sociale a causa di povertà o discriminazione, detenuti e/o ex detenuti, disabili, tossicodipendenti, alcolisti, indigenti, anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico, minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o di devianza, profughi o immigrati non abbienti, giovani disoccupati o in cerca di prima occupazione.

3) Promuovere, progettare, realizzare, gestire e svolgere attività di formazione professionale e/o orientamento. Per attività di formazione professionale si intendono gli interventi: di obbligo formativo, di pre-qualificazione, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento, nonché corsi di formazione professionale, aggiornamento, formazione superiore (comprende la formazione di obbligo e post obbligo di Istruzione e Formazione, la formazione post diploma e post laurea, l'Istruzione Formazione Tecnica Superiore, l'Alta Formazione relativa a interventi successivi ai cicli universitari e l'apprendistato di 3° livello, formazione continua e permanente (destinata ai soggetti



occupati, in CIG e/o mobilità, a disoccupati/inoccupati per i quali la formazione è propedeutica all'occupazione e ad apprendisti che abbiano assolto l'obbligo formativo) e specializzazione avvalendosi anche della legislazione regionale, statale e comunitaria realizzati con sistemi che utilizzano metodologie in presenza e a distanza (F.A.D.)

L'Associazione potrà inoltre promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente sia con la collaborazione di altre associazioni attività educative e formative in qualunque forma, quali percorsi formativi, convegni, seminari, corsi di aggiornamento, animazioni nelle scuole ed altrove, corsi di formazione professionale, sociale e culturale, corsi di lingue e di informatica, formazione tecnica superiore specializzazione post-lauream nei confronti dei soggetti beneficiari.

Inoltre, potrà promuovere lo sviluppo e la diffusione dell'E.C.M (Educazione Continua in Medicina); promozione, sostegno e gestione di iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento professionale degli imprenditori e dei quadri direttivi di aziende private e pubbliche, enti di servizio e della pubblica amministrazione.

L'Associazione inoltre potrà svolgere attività di progettazione e formativa, attività di formazione connessa ad obblighi di legge, attività di studio e ricerca, attività di organizzazione di seminari, convegni; attività di produzione didattica, attività di formazione dei formatori, attività tutte rivolte alla qualificazione e specializzazione dei soggetti beneficiari, servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e delle leggi della Regione Siciliana in materia. Al fine di permettere l'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro, potrà favorire, altresì, le politiche attive per il lavoro, anche attraverso l'istituzione diretta di corsi di preparazione scolastica e universitaria, di stage e di campus scientifici.

L'Associazione nel contribuire allo sviluppo della cultura generale, si prefigge anche lo scopo di rapportarsi con i Paesi del Bacino del Mediterraneo e con i Paesi Comunitari ed Extracomunitari per scambi culturali e professionali, attivando collaborazioni funzionali allo sviluppo reciproco dei popoli.

Inoltre l'Associazione per procurare i mezzi finanziari, le sovvenzioni, le donazioni utili all'espletamento delle sue funzioni e promuovere ogni iniziativa che valga a potenziare la sua attività, potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi fissati dal presente statuto e compiere tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione contrattuale di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, utile alla realizzazione degli interessi generali e degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi sempre senza finalità di lucro. L'associazione potrà, inoltre, compiere operazioni economiche o finanziarie per il migliore raggiungimento dei propri fini ed esclusivamente per scopo di autofinanziamento, sempre senza fine di lucro. In caso di particolare necessità, può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite



convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, che potranno essere indicate anche da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 90 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Il versamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione.

All'atto dell'iscrizione ogni socio dichiara di condividere le finalità dell'associazione e, pertanto, si impegnerà ad apportare il proprio contributo a favore del raggiungimento degli interessi generali previsti dallo Statuto.

5. Soci onorari. Sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche, gli enti pubblici, gli enti riconosciuti e non, le associazioni e le fondazioni che abbiano contribuito in misura rilevante alla diffusione, alla conoscenza e/o alla realizzazione delle attività di interesse generale dell'Associazione.

L'ammissione a socio onorario viene deliberata dall'Assemblea su proposta di due terzi di essa. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale e non hanno diritto di voto

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e possono partecipare alla vita associativa con diritti attivi e passivi solo dopo sei mesi dall'accoglimento dell'istanza.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta o con strumenti che ne rilevino il ricevimento da parte dell'associazione, inviata all'Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta e motivata al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali. Gli associati rispondono in proprio per ogni atto realizzato in nome e per conto dell'associazione se non espressamente autorizzati dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o dall'assemblea.

4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.



5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6. Non è ammesso per i volontari associati, anche occasionali, di stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente, occasionale o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo in un apposito regolamento ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Si perde la qualità di socio a seguito di sentenza di condanna penale definitiva ovvero di applicazioni di sanzioni di interdizione o di esclusione dal rivestire incarichi pubblici o con applicazione della pena su richiesta. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti sentito l'associato interessato, anche se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata o pec all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati, organo sovrano dell'associazione;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente, a cui è delegata la rappresentanza legale dell'ente e può essere rieletto per un massimo di due mandati;
- d) Il Segretario;
- e) Il Tesoriere;
- d) l'Organismo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 d.lgs. 117/2017
- e) Revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017.

2 Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata quadriennale.



Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione

2. ~~Possano partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli~~ associati, a partire dai sei mesi successivi alla deliberazione di ammissione, e purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale versata precedentemente allo svolgimento dell'assemblea.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo tre deleghe conferitegli da altri associati, in ogni caso si applica l'art. 24 del D.Lgs. 117/2017.

4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

i) ~~deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;~~

l) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed eventualmente del bilancio preventivo, ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre ~~essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati;~~ in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta, anche via e-mail a cui però l'associato dovrà rispondere di averne preso visione, da inviarsi almeno 15 ~~giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con~~ certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nel caso in cui l'associato modifichi il suo indirizzo di posta elettronica, deve darne immediata comunicazione scritta alla pec, alla mail istituzionale dell'associazione o a quella del presidente o ad uno dei consiglieri.

Art. 11 Validità dell'Assemblea



1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente (se nominato); in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente scegliendolo con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, scelti fra gli associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili; Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione, e portandoli in ratifica alla prima assemblea utile. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, che a sua volta nomina il Vicepresidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.
5. Possono candidarsi al consiglio direttivo solo ed esclusivamente i soci in regola con il versamento della quota sociale.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, purché sia riconoscibile il partecipante.
4. I consiglieri che, salvo legittimo impedimento comunicato prima dell'inizio del Consiglio o successivamente con valida motivazione, non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, possono essere sospesi e sottoposti a procedura di decadenza ed esclusione dalla



carica, previa ratifica dell'assemblea ordinaria appositamente convocata.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

6. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) attuare le direttive fissate dall'Assemblea dei soci per raggiungere gli interessi generali e gli scopi statuari e ne determina le modalità;
- b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario Generale e/o Tesoriere;
- c) nominare il Comitato scientifico;
- d) nominare eventuali comitati tecnici e/o gruppi di lavoro che agiranno in parziale autonomia operativa, rispondendo del proprio operato al Consiglio direttivo;
- e) determinare annualmente l'importo della quota associativa per il raggiungimento delle finalità dell'associazione e fissa il termine per il versamento di essa da parte dei soci;
- f) accertare la perdita della qualifica di socio in seguito al mancato versamento della quota annuale;
- g) istruire la pratica di esclusione dei soci e di sospensione o revoca del membro del Consiglio Direttivo;
- h) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- i) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- j) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto e di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- k) indire adunanze, convegni, ecc.;
- l) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- m) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- n) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- o) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
- p) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- q) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.



- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Esso, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, esercita la funzione di revisione legale dei conti.

Art.18 - Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è composto da autorevoli personalità nei settori scientifici cui è finalizzata l'attività dell'Associazione.

Si compone di almeno dieci membri ed elegge al suo interno un presidente. Risponde del suo operato al Consiglio direttivo.

Al Comitato scientifico spetta il compito di formulare il Programma didattico e culturale dell'Associazione e sottoporlo all'approvazione del consiglio direttivo; inoltre svolge azione di consulenza sulla qualità dei progetti proposti dal Consiglio direttivo e/o dall'Assemblea dei soci.

Art. 19 Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- registro dei volontari occasionali;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- libri contabili a norma del D.Lgs. 117/2017.

2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 20 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni, legati e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi dell'Unione europea e di organismi pubblici di diritto internazionale;
- fondi di provenienza comunitaria;
- introiti derivanti da convenzioni per attività connesse al raggiungimento degli interessi generali;



Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dall'assemblea, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile;
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Si occuperà del coordinamento, dell'organizzazione e dello sviluppo ed indirizzo delle attività dell'associazione.
5. Il Presidente in particolare:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
6. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
7. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
8. Il Vicepresidente (facoltativo) sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed/o il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Il Segretario coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive ed amministrative che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
3. Al Segretario compete:
 - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - b) curare la tempestività ed il rispetto dei termini delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) la redazione dei libri sociali, dei verbali delle adunanze, nonché l'aggiornamento del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato anche in forma occasionale.
4. Al Segretario o al Tesoriere spetta il compito di:
 - a) tenere ed aggiornare i libri e le scritture contabili;
 - b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 17 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.
Il componente dell'Organo dura in carica quattro anni, ed è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
2. L'Organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;



- entrate derivanti da iniziative promozionali e di raccolta fondi finalizzate al raggiungimento degli scopi statuari e nel rispetto degli interessi generali, quali eventi, feste e sottoscrizioni anche a premi e destinate alle sole finalità statuarie ed istituzionali delle quali si redigerà apposito rendiconto a norma dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo purchè destinate alla realizzazione delle attività di interesse generale;
- rendite patrimoniali destinate alla realizzazione degli interessi generali e senza finalità lucrative;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi a norma di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statuarie ai fini dell'esclusivo perseguimento degli interessi generali e di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 21 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 22 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 23 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni approvati dall'assemblea dei soci e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e dalle norme del Codice Civile e dell'ordinamento della Regione Siciliana a Statuto Speciale



.....
scopi statutari e nel rispetto degli interessi generali, quali eventi, feste e sottoscrizioni anche a premi e
destinate alla sola finalità statutaria ed istituzionali delle quali si redigono appositi rendiconti a norma
dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;

- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo purché destinate alla
realizzazione delle attività di interesse generale;

- rendite patrimoniali destinate alla realizzazione degli interessi generali e senza finalità lucrative;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi a norma di quanto previsto dal D.Lgs.

117/2017;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs.
n. 117/2017.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli
organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del
rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque
denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento
degli interessi generali e di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 21 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e
l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli
associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla
relazione dei revisori, qualora nominati.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di
gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti
neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devoluti in attività, impianti ed incrementi
patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 22 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è
deliberata dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli
preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo
l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad
altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 42 comma 1 del D.Lgs. n.
117/2017 allorquando istituito.

Art. 23 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni approvati
dall'assemblea dei soci e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal
Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e dalle norme del Codice Civile e
dell'ordinamento della Regione Siciliana a Statuto Speciale.

